

REGOLAMENTO

CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI

del Comune di Campiglia Marittima

Provincia di Livorno

Via della Fiera, 3 57021 Venturina Terme - Campiglia Marittima C.F. 9000347049

Cel.339/8193533 - vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it

PREMESSA:

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle Strade Vicinali di Pubblico transito, aderenti al Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima (LI).

PARTE PRIMA

ART. 1) DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene applicato alle Strade Consortili.

ART. 2) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI

Sono possibili variazioni dei tracciati delle Strade Vicinali Consorziato di cui all'Art. 1 del presente Regolamento previa richiesta degli utenti stessi in misura del 51% del numero degli utenti della strada interessata, a condizione che siano adeguatamente giustificati e le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti, previo rilascio del parere favorevole del Comune oppure d'ufficio con Delibera del Consiglio Comunale.

ART. 2/Bis) PROVA DI VICINALITA'

La vicinalità di una strada, al pari di ogni altra comunione incidentale, può dimostrarsi con ogni mezzo di prova, e quindi anche con testimoni o mediante presunzioni, senza che sia necessario l'atto scritto.

Si ritiene, di massima, che l'inclusione di una strada nell'elenco delle strade vicinali del Comune, benché non possa considerarsi prova decisiva della natura vicinale della strada, costituisce pur sempre un indizio importante che, specie ove non sia contraddetto da prova contraria, può, insieme ad altri dati e

fatti (transito *ab immemorabili* da parte della collettività, tracciato topografico collegante vie pubbliche, idoneità di accesso a luoghi di pubblico interesse, etc.) acquistare valore di prova dell'esistenza su di essa di servitù di passaggio.

La prova del carattere vicinale di una strada può essere data, anche mediante presunzioni. A tale scopo sono ritenuti elementi probanti l'ampiezza e il percorso della strada, il collegamento con strade comunali e provinciali, l'adduzione a centri abitati, scuole ed altri luoghi pubblici, l'uso *ab immemorabili*.

Per la prova del carattere vicinale di una strada non è, quindi, necessaria l'esistenza di un titolo. Difatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai pacifica nell'affermare che sebbene manchi il titolo, da cui risulti il diritto di passaggio sulla strada a favore del pubblico e quand'anche non risulti nemmeno l'esercizio ultra-trentennale di tale passaggio, tuttavia la prova della vicinalità di una strada può fornirsi con ogni mezzo di prova atto ad escludere che trattasi di una strada privata aperta dai proprietari dei fondi limitrofi nel loro comune interesse.

Per la dimostrazione della vicinalità della strada è sufficiente il concorso di alcuni elementi, quali il fatto che essa attraversi più fondi e dia accesso ad altri, il concorso del Comune nelle spese di manutenzione e sistemazione della strada, l'ingerenza del Comune nelle funzioni di vigilanza e di polizia, i rilevamenti e le risultanze catastali che, se da soli hanno un mero valore indiziario, possono, però, assieme ad altri elementi e dati di fatto (transito *ab immemorabili* da parte della collettività, collegamento con vie pubbliche, uso per accedere a luoghi di pubblico interesse, etc.) concorrere a formare il convincimento della sussistenza del diritto reale pubblico di transito.

L'obbligatorietà per i Comuni di concorrere nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali (art. 51 legge 20-3-1865, n. 2248, All. F; artt. 3 e 4, d.l.lgt. 1-9-1918, n. 1446) costituisce soltanto un aspetto della vicinalità potendo detto concorso di spesa verificarsi, in via facoltativa, anche a favore delle strade private non soggette a pubblico transito. Mentre l'iscrizione come la non iscrizione della strada di proprietà privata negli elenchi delle strade vicinali ha un valore meramente indiziario del carattere di vicinalità, atteso che gli elenchi delle strade vicinali hanno, soltanto valore di atti interni di amministrazione rispetto al carattere obbligatorio che rivestono gli elenchi delle strade ordinarie, i quali fanno fede, agli effetti amministrativi della classe della

strada e determinano una presunzione *iuris tantum* in ordine all'appartenenza della strada all'ente pubblico.

Un elemento di sicura prova della vicinalità di una strada può essere costituito dall'atto di declassificazione col quale il Comune ne ha deliberato la cancellazione dall'elenco delle strade comunali iscrivendola fra le vicinali.

Concludendo, la prova della vicinalità pubblica, in assenza di un valido titolo, deve attingersi dal concorso di elementi e circostanze utili a far ritenere che la strada non serve soltanto per uso dei proprietari dei fondi circostanti, ma anche di tutti coloro che vi abbiano praticato e vi praticino il transito.

ART. 3) ISCRIZIONE/ADESIONE AL CONSORZIO;

L'iscrizione al Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima può essere presentata per ogni strada che rispetti le caratteristiche citate nell'Art. 2/Bis del presente Regolamento, mediante stampato di adesione (Vedi allegato A), oppure presentando, su carta bianca, raccolta di firme da parte del 51 % dei proprietari di beni immobili della strada interessata.

La richiesta dovrà essere presentata a mano, in doppia copia, oppure mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, alla sede legale del Consorzio, il quale provvederà a protocollare la medesima e a verificarne i requisiti di vicinalità del tratto interessato.

In seguito la richiesta sarà presentata al Consiglio Direttivo che delibererà sull'ingresso nel Consorzio e successivamente presentata in Assemblea Generale Ordinaria la quale esprimerà il proprio parere in merito. Espresso il Consenso degli Organi decisori del Consorzio, sarà trasmessa la documentazione al Comune di Campiglia Marittima, il quale dovrà Deliberare, in Consiglio Comunale, sull'ingresso della strada.

Inoltre con Delibera n. 04 del 05/02/2014 il Comune di Campiglia Marittima ha approvato la nuova Cartografia ed il nuovo elenco delle Strade Vicinali di Uso Pubblico, la quale permetterà, per le strade inserite in suddetto elenco, con la presentazione della raccolta firme di cui ai paragrafi precedenti, l'adesione automatica al Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima mediante Deliberazione degli Organi decisori del Consorzio.

PARTE SECONDA

ART. 4) OPERE

Le opere deliberate dal Consiglio Direttivo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, sono catalogate in n. 2 regimi, manutenzione ordinaria e straordinaria:

Le opere di manutenzione ordinaria potranno essere:

- riprese di asfalti esistenti;
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- manutenzione delle banchine ove esistenti.

Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere:

- ripristino del tracciato stradale;
- ripristino di manufatti stradali ove esistenti;
- asfaltature o trattamenti del tracciato stradale;
- modifiche di tracciato ove necessarie, nonché opere di ricostruzione e sistemazione delle strade.

ART. 5) INTERVENTI D'URGENZA

In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli la sicurezza pubblica e stradale, previa segnalazione degli utenti, del Servizio Tecnico del Consorzio o degli organi di Polizia Territorialmente Competenti, il Presidente si riserva la facoltà di provvedere direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 disponendo la spesa necessaria, fino ad un importo massimo di € 5.000,00 da ratificare al primo Consiglio Direttivo. Per tali spese si farà fronte con il fondo di riserva come descritto all'Art. 23 del presente Regolamento. Nel caso che il fondo di riserva non fosse esigibile, il Presidente potrà usufruire dei fondi ordinari del Consorzio.

PARTE TERZA

ART. 6) RIPARTIZIONE RUOLO DI CONTRIBUENZA

Il Ruolo di Contribuenza come specificato nell'Art. 11 dello Statuto del Consorzio, viene calcolato in base alla superficie catastale posseduta da ogni socio come di seguito elencato:

Superficie		Quote
da mq. 1	a mq 49,99	Euro 0,00 (Esente)
da mq. 50,00	a mq 499,99	Euro 50,00 (Proporzionale fino ad € 50,00)
da mq. 500,00	a mq 4.999,99	Euro 50,00
da mq. 5.000,00	a mq 9.999,99	Euro 55,00
da mq. 10.000,00	a mq 14.999,99	Euro 60,00
da mq. 15.000,00	a mq 19.999,99	Euro 65,00
da mq. 20.000,00	a mq 24.999,99	Euro 70,00
da mq. 25.000,00	a mq 29.999,99	Euro 75,00
da mq. 30.000,00	a mq 34.999,99	Euro 80,00
da mq. 35.000,00	a mq 39.999,99	Euro 85,00
da mq. 40.000,00	a mq 44.999,99	Euro 90,00
da mq. 45.000,00	a mq 49.999,99	Euro 95,00
da mq. 50.000,00	a mq 54.999,99	Euro 100,00
da mq. 55.000,00	a mq 59.999,99	Euro 105,00
da mq. 60.000,00	a mq 64.999,99	Euro 110,00
da mq. 65.000,00	a mq 69.999,99	Euro 115,00
da mq. 70.000,00	a mq 74.999,99	Euro 120,00
da mq. 75.000,00	a mq 79.999,99	Euro 125,00
da mq. 80.000,00	a mq 84.999,99	Euro 130,00
da mq. 85.000,00	a mq 89.999,99	Euro 135,00
da mq. 90.000,00	a mq 94.999,99	Euro 140,00
da mq. 95.000,00	a mq 99.999,99	Euro 145,00
da mq. 100.000,00		Euro 145,00 più € 5,00 per ogni ettaro o frazione eccedente.

Per quanto attiene le proprietà censite nel Nuovo Catasto Urbano è prevista la tassazione per proprietà e non per unità immobiliari, per cui l'abitazione

posseduta dal Socio, qualunque sia la superficie, anche se costituita da più unità immobiliari e da pertinenze inclusa nella 4/a aliquota che comprende i terreni con superficie da mq 5.000,00 fino a mq 9.999,99 con la quota di € 55,00. I fondi (magazzini, rimesse, ecc...) ed i servizi (Ferrovie, Enel, ecc..) sono parificate alle abitazioni.

ART. 7) RIPARTIZIONE RUOLI DI CONTRIBUENZA UTENZE SPECIALI

Come descritto nell'Art. 9 dello Statuto Consortile è dovuto un contributo speciale da parte di Consorziati o Utenti che fanno un uso speciale della strada per costruzioni, esercizio di attività commerciali, imprenditoriali, industrie particolari, cave, opifici, aziende agricole, attività ricettive, ecc.. di qualsiasi entità o natura, mediante automezzi che adoperano la strada con un uso generalmente più intenso di quello ordinario abitativo, e/o strettamente agricolo tradizionale e cioè a colture non intensive e industriali.

Nello specifico, per le aziende agricole il contributo speciale sarà calcolato proporzionalmente in base all'utilizzo della strada.

Il Ruolo di contribuenza per utenze speciali sarà così calcolato:

– Per strutture ricettive (Agriturismi, alberghi, ecc.) su ogni appartamento o camera aggiuntiva oltre al contributo ordinario sarà calcolata una quota pari ad € 10,00.

– per le aziende agricole al Ruolo ordinario sarà aggiunta una quota pari ad € 5,00 a ettaro a partire dal secondo ettaro in poi.

– Per aziende che fanno vendita al dettaglio (Serre, ecc...) la quota ordinaria verrà maggiorata del 100%.

ART. 8) CATASTO DELLE PROPRIETA' DEI CONSORZIATI

A cura del Consiglio Direttivo devono essere istituiti e mantenuti aggiornati un catasto di identificazione di tutte le proprietà consorziate ed un registro nominativo particolareggiato di tutti gli utenti e relativi piani di riparto delle spese.

ART. 9) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI

Le opere di manutenzione come descritte all'Art. 4 del presente regolamento sono suddivise in opere ordinarie ed opere straordinarie.

La ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria viene calcolata come descritto al precedente Art. 6 del presente Regolamento cioè in base alla superficie catastale posseduta da ogni socio.

La ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, generalmente, viene calcolata per un 50 % del totale della spesa, divisa tra tutti gli utenti della strada interessata, mentre il restante 50 % in base alla superficie catastale posseduta.

In ogni caso, la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria, può essere diversa da quella sopra descritta, in quanto l'Assemblea è sovrana e può, con la maggioranza dei partecipanti alla Seduta in seconda convocazione, deliberare una metodologia di calcolo diversa.

PARTE QUARTA

ART. 10) LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Nelle strade consorziate come disciplinate dal presente regolamento, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese del Consorzio.

I mezzi ai quali viene fatto divieto di transito sono quelli che abbiano un peso a pieno carico superiore alle 7,5 t.

ART. 11) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Chiunque faccia uso di una strada consorziate, qualora vi siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art.10 del presente regolamento, dovrà richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni (Vedi Allegato B).

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Consorzio utilizzando l'apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata la fidejussione a garanzia determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti. Il Servizio Tecnico del Consorzio completerà la suddetta richiesta con un proprio parere e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica alla Segreteria del Consorzio per il rilascio della autorizzazione richiesta.

La suddetta autorizzazione ha validità pari a 3 mesi dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

Il consorzio trasmetterà al Servizio Tecnico copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.

ART. 12) DETERMINAZIONE E FINALITA' DELLA CAUZIONE

La Fidejussione a garanzia di cui al precedente art. 11 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del predetto art.11.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari ad € 5,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di € 5.000,00 per le strade non asfaltate e € 10,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di € 10.000,00 per quelle asfaltate.

La Fidejussione a garanzia rimarrà a disposizione del Consorzio per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza, previa verifica da parte del Servizio Tecnico che, il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale.

ART. 13) OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art.11 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il

soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla segreteria del Consorzio provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione fermo restando l'obbligo di provvedere alle spese del ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio Tecnico del Consorzio.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Segreteria del Consorzio da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da quest'ultimo ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Tecnico del Consorzio, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, sarà incaricata la Polizia Municipale che provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.

PARTE QUINTA

ART. 14) SANZIONI

I danni rilevati sulle strade consorziate riscontrati dal Servizio Tecnico del Consorzio, verranno prontamente comunicati agli organi di competenza per le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 15) GESTIONE DELLE PERTINEZE

Le pertinenze della strada saranno individuate e deliberate di volta in volta dall'Assemblea di Strada specificandone le modalità di gestione tra proprietari e Consorzio. Queste riguardano prevalentemente fosse, banchine, piazzole di scambio o sosta.

A tal proposito sarà cura del Consorzio predisporre gli atti necessari alla gestione delle pertinenze individuate in Assemblea.

ART. 16) UTENZE MULTIPLE

In linea generale le proprietà inserite nei bacini d'utenza di più strade consorziate sono a pieno titolo utenti di dette strade.

Qualora la proprietà ritenga di dover appartenere ad un solo bacino d'utenza dovrà farne specifica richiesta al Presidente del Consorzio.

Qualora qualsiasi utente, la cui proprietà sia inserita in più strade

consorziate e lo stesso usufruisca di più accessi per recarsi in essa, potrà fare richiesta su approvazione da parte dell'Assemblea di Strada, per una riduzione delle quote di spettanza relative ad ogni bacino d'utenza.

ART. 17) REVOCA O MODIFICHE DELL'UTENZA

Qualora un consorziato o utente già facente parte del Consorzio ritenga di non possedere i requisiti di cui all'art. 7 del relativo Statuto o ritenga doversi rivedere il piano di ripartizione delle spese consorziali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dovrà presentare, presso la segreteria del Consorzio, regolare richiesta di verifica.

Il Presidente, preso atto della richiesta del consorziato o utente, incaricherà il competente Servizio Tecnico per le opportune verifiche e procederà, se accertato alla cessazione dell'utenza.

ART. 18) FRAZIONAMENTI E/O COMPRAVENDITE

In caso di frazionamenti l'utente dovrà fornire al Presidente del Consorzio le generalità dei nuovi utenti con relativi contratti.

In caso di compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, che non comportino variazioni di consistenza della particella, l'utente è tenuto a comunicare al Presidente del Consorzio le generalità del nuovo proprietario o conduttore o titolare del diritto reale unitamente alla copia del contratto.

Qualora l'utente non adempia a tali doveri rimarrà obbligato alla corresponsione dei contributi consorziali e ad ogni altro onere.

Per quanto riguarda il pagamento della quota per l'anno in cui è ha luogo il frazionamento, compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, si procederà nel seguente modo:

– nel caso in cui il frazionamento, compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, sia avvenuto entro il 30 Giugno dell'anno, il pagamento della quota spetterà al nuovo utente;

– nel caso in, invece, sia avvenuto dopo il 30 Giugno dell'anno, il pagamento della quota spetterà al vecchio utente.

ART. 19) PLURALITA' DI UTENTI SUL MEDESIMO IMMOBILE

Qualora su una medesima particella sussistano pro quota i diritti di proprietà di più persone o concomitanti diritti reali d'uso, usufrutto, abitazione, ecc, o diritti personali di godimento, ciascuno dei titolari di tali diritti dovrà comunicare al Presidente del Consorzio le proprie generalità, gli estremi degli atti attributivi dei loro diritti, l'indirizzo cui desiderano ricevere le comunicazioni o, eventualmente, la persona cui indirizzare le comunicazioni stesse.

ART. 20) REDAZIONE E GESTIONE DELLE PERIZIE

Gli interventi da eseguire sulle strade sono di norma richiesti dall'Assemblea di Strada.

I lavori soggetti a perizia sono concordati direttamente tra l'assemblea di strada e il Servizio Tecnico del Consorzio.

Il Compenso spettante al Servizio Tecnico, redattore delle perizie su incarico dell'Assemblea di Strada sarà liquidato nel seguente modo:

–per intero, a carico degli utenti, in caso di non approvazione della perizia, non computando quindi la percentuale del Comune;

–per la quota in base alla percentuale attribuita al Comune strada per strada se approvata.

ART. 21) RIPARTO SPESE VOLONTARIO

Nel caso l'Assemblea di strada, in ottemperanza all'ultimo capoverso dell'art.12 dello statuto, proponga un riparto di spesa redatto con parametri diversi da quelli previsti, tale piano dovrà essere sottoscritto da ogni utente della strada.

ART. 22) GESTIONE APPALTI

Il Consorzio, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, indice gare di appalto inviando le perizie del proprio Servizio Tecnico alle ditte che fanno richiesta di partecipazione. Per l'aggiudicazione delle gare di appalto viene adottato il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi (preziario Regionale).

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria il Consorzio potrà indire

annualmente una gara per appaltare l'intero servizio che sarà aggiudicata al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Tale sistema prevede che alla lettera di invito della gara sia allegata una lista delle lavorazioni e forniture previste, nella quale siano riportate, per ogni singola voce:

–il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;

–la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;

–le unità di misura e il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

I concorrenti dovranno rimettere al Consorzio, entro i termini stabiliti, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista delle lavorazioni e forniture di cui al punto precedente che riporta i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura ed i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari indicati. Dovrà inoltre essere indicato dal concorrente il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

ART. 23) FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva sarà costituito accantonando, con Deliberazione del Consiglio Direttivo, un massimo del 10% delle somme derivanti dalla contribuzione, per i lavori di manutenzione ordinaria, di ogni singola strada e sarà utilizzato per interventi di emergenza e per lavori non prevedibili.

Tale fondo, in caso di calamità naturali o comunque interventi di emergenza, potrà essere utilizzato dal Presidente fino ad un importo di € 5.000,00 con rapporto diretto fiduciario.

Tale somma sarà operativa su apposito conto corrente per facilitarne l'uso e la gestione.

Sarà compito del Presidente comunicare, quanto prima, le modalità dell'utilizzo delle somme al Consiglio Direttivo, il quale ratificherà l'utilizzo di tale fondo alla prima Assemblea Ordinaria utile, il tutto con dichiarazione di regolarità da parte del Sindaco Revisore.

Il Fondo di riserva annuale, se non utilizzato durante l'anno, sarà in proporzione del 50 % riutilizzato per i lavori di manutenzione ordinaria e per il restante 50 % accantonato per eventuali futuri eventi imprevedibili.

CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI
del Comune di Campiglia Marittima
Provincia di Livorno

Via della Fiera, 3 - 57021 Venturina Terme - Campiglia Marittima C.F. 90003470490

Cel. 339/8193533 – vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it

Allegato A

AL CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA.

Richiesta adesione al Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima.

In riferimento all'oggetto, i sottoscritti abitanti e possessori di immobili sulla Via _____ siamo a richiedere l'ingresso all'interno del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima (LI).

NOME/COGNOME (Stampatello)	C.F.	FIRMA
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
6. _____	_____	_____
7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____
9. _____	_____	_____
10. _____	_____	_____
11. _____	_____	_____
12. _____	_____	_____
13. _____	_____	_____
14. _____	_____	_____
15. _____	_____	_____

CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA – PROVINCIA DI LIVORNO

via della Fiera, 3 57021 Venturina Terme – Campiglia Marittima C.F. 9000347049

Cel. 339/8193533 – vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it

CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI

del Comune di Campiglia Marittima

Provincia di Livorno

Via della Fiera, 3 - 57021 Venturina Terme - Campiglia Marittima C.F. 90003470490

Cel. 339/8193533 – vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it

Allegato B

AL CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA.

Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni Vigenti sulla strada vicinale:

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ con la presente sono a chiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti istituiti nella strada vicinale SVC _____ per i seguenti mezzi:

Marca/Tipo

Targa

Portata (T)

A tale proposito dichiara:

che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere il fondo identificato al Nuovo catasto Terreni/Fabbricati al Foglio n. _____ Particella/e _____ di cui è _____ e di aver presentato presso la Segreteria del Consorzio la Fidejussione a garanzia n. _____ rilasciata da _____ Agenzia di _____ in data _____, quale garanzia per eventuali danni causati dal transito in deroga, di cui all'art. 11 del presente Regolamento sulla gestione delle strade vicinali di uso pubblico consorziate.

Venturina Terme, li _____

Il Richiedente

Note _____

CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA – PROVINCIA DI LIVORNO

via della Fiera, 3 57021 Venturina Terme – Campiglia Marittima C.F. 9000347049

Cel. 339/8193533 – vicinalicampiglia@libero.it – vicinalicampiglia@pec.it